

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 3 OTT. 2000

=====

ADDI' **- 3 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 2055

OGGETTO: Fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/1997 e fornitura di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi della legge n. 469/1997. Istituzione fase sperimentale.



OGGETTO: Fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/1997 e fornitura di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 469/1997. Istituzione fase sperimentale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Personale Demanio e Patrimonio;

Considerata la necessità di dare risposte concrete al problema dell'occupazione e l'esigenza per l'Amministrazione di velocizzare le procedure di reclutamento del personale, a fronte della farraginosità e lentezza insite nello svolgimento dei concorsi pubblici e delle assunzioni a tempo determinato di cui al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127;

Ravvisata l'opportunità di provare l'utilità delle recenti innovazioni legislative in materia di reclutamento ed utilizzazione del personale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa derivanti dall'introduzione di elementi di flessibilità nella gestione complessiva del personale, con particolare riferimento al lavoro temporaneo e alla possibilità di reperire professionalità con particolari specializzazioni o con esperienze specifiche non presenti nell'organico regionale;

Visto l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 29/93, così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80/98, che consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto la possibilità di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo, consentendo la possibilità alle imprese che abbiano necessità di lavoratori temporanei di non assumerli direttamente, ma di far ricorso ad imprese specializzate che hanno come loro esclusivo fine quello di selezionare prestatori di lavoro temporaneo da avviare, successivamente, a prestare attività lavorativa presso imprese terze (utilizzatrici), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della succitata legge 196/97, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
- b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- c) nei casi di sostituzione di personale assente, salve le ipotesi di cui al 4° comma;

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo siglato il 9 agosto 2000, tra l'Aran e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, relativo al settore pubblico il quale prevede, tra l'altro, che:



- il lavoro temporaneo nel pubblico impiego sarà consentito fino ad un massimo del 7% del totale degli addetti;
- le assunzioni temporanee dovranno essere collegate a esigenze particolari e circoscritte nel tempo, e non potranno in alcun modo essere utilizzate per sopperire a carenza di organico;
- le amministrazioni dovranno dare ai sindacati tempestiva e preventiva informazione sul numero, i motivi, il contenuto e la durata dei contratti, stabilendo che in caso di motivate ragioni d'urgenza l'informazione può essere successiva;

Ritenuto opportuno saggiare la convenienza per l'Amministrazione di utilizzare i servizi di ricerca, selezione e reclutamento del personale forniti da società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, appositamente autorizzate dal Ministero del lavoro, ex art. 10, D.Lgs. 469/97, per ottenere il vantaggio derivante dal risparmio delle spese relative alla ricerca, selezione, formazione e reclutamento del personale;

Ritenuto, parimenti, opportuno verificare la convenienza per l'amministrazione delle nuove opportunità offerte in tema di lavoro temporaneo dalla citata legge n. 196/1997, in considerazione del vantaggio offerto dalla rapidità nella ricerca e nella utilizzazione del personale occorrente per picchi di intensa attività anche a carattere stagionale o per esigenze straordinarie, anche dovute ad innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, ovvero per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati quando alle stesse non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, oppure intervenute necessità di reperimento di personale appartenente a specifiche qualifiche non ricomprese nell'organico regionale;

Preso atto che in data 15 settembre 2000 sono state informate le Organizzazioni Sindacali della intenzione di procedere a sperimentare il lavoro temporaneo e la fornitura di attività di ricerca, selezione e reclutamento di personale, tramite società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità per l'Amministrazione regionale di avviare una fase sperimentale, che avrà inizio con il presente provvedimento e terminerà il 31 dicembre 2001, durante la quale si procederà alla utilizzazione di lavoro temporaneo (ai sensi della citata legge 196/97), ed alla utilizzazione dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (ai sensi del menzionato D.Lgs. 469/97) e, pertanto, di dare mandato al Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi di predisporre ed adottare tutti gli atti e provvedimenti relativi;

Vista la legge 127/1997;

all'unanimità

DELIBERA

- di avvalersi in una fase sperimentale, a far data dall'adozione del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2001, della normativa sul lavoro interinale, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della normativa in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi di predisporre ed adottare tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla attivazione delle normative summenzionate;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/1997.

5 OTT. 2000

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

